



Città di Fano

Piano Regolatore Generale

Adottato con delibera consiliare n° 337 del 19/12/2006

Adottato definitivamente con delibera consiliare n°232 del 29/09/2007

SISTEMA PAESISTICO - AMBIENTALE

Settembre 2007

SOMMARIO

CAPITOLO I

GENERALITA'

Art. 1	Applicazione del Piano	4
--------	------------------------------	---

CAPITOLO II

NORME GENERALI

Art. 2	Norme generali.....	5
Art. 3	Tutela orientata	5
Art. 4	Tutela integrale	6
Art. 5	Esenzioni	6

CAPITOLO III

SOTTOSISTEMA GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO

Art. 6	Emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche	9
Art. 7	Aree soggette a pericolosità geologica, idrogeologica e sismica.....	9
Art. 8	Corsi d'acqua	10
Art. 9	Crinali	11
Art. 10	Versanti.....	12
Art. 11	Litorali marini.....	12

CAPITOLO IV

SOTTOSISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE

Art. 12	Aree floristiche	14
Art. 13	Foreste demaniali regionali e boschi	14
Art. 14	Aree Bio-Italy (SIC - ZPS)	15
Art. 15	Oasi faunistiche	15
Art. 16	Elementi diffusi del paesaggio agrario	15

CAPITOLO V

SOTTOSISTEMA STORICO-CULTURALE

Art. 17	Paesaggio agrario di interesse storico-ambientale	17
Art. 18	Centri e nuclei storici.....	17
Art. 19	Edifici e manufatti storici	18
Art. 20	Zone archeologiche e strade consolari	18
Art. 21	Luoghi di memoria storica.....	19
Art. 22	Punti panoramici e strade panoramiche	19

CAPITOLO VI

SOTTOSISTEMI TERRITORIALI

Art. 23	Classificazione	20
Art. 24	Indirizzi generali di tutela	20

CAPITOLO VIII

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE OPERE

Art. 25	Interventi di rilevante trasformazione del territorio	21
Art. 26	Analisi, contenuti progettuali e procedure degli interventi di rilevante trasformazione	

del territorio	21
Art. 27 Opere di viabilità stradale, ferroviaria, sciistica e per le comunicazioni	22
Art. 28 Opere fluviali, marittime, costiere e portuali	22
Art. 29 Opere tecnologiche	23
Art. 30 Attività estrattiva	23
Art. 31 Discariche di rifiuti solidi e dei fanghi	24
Art. 32 Trasformazione e bonifica agraria	24
Art. 33 Recupero ambientale	24
Art. 34 Autorizzazione paesistica	24
Art. 35 Verifica di compatibilità paesistico-ambientale	25
Art. 36 Dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale	26

CAPITOLO I

GENERALITA'

Art. 1**Applicazione del Piano**

- 3.** Il presente Piano Regolatore Generale individua gli ambiti di tutela definitivi, così come prescritto dall'art. 27 bis delle Norme tecniche di Attuazione del Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.), approvato Deliberazione del Consiglio Regionale delle Marche n.ro 197 del 03.11.1989.
- 4.** Gli interventi edilizi sono pertanto subordinati al rispetto - oltre di tutte le prescrizioni previste per le rispettive zone omogenee - anche di quelle del Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.), che sono riportate nel presente Allegato.

CAPITOLO II

NORME GENERALI

Art. 2

Norme generali

1. Le zone omogenee - come classificate delle presenti Norme - comprendono ambiti territoriali nei quali l'attività edilizia è subordinata alla salvaguardia dei caratteri ambientali, alla tutela delle categorie costitutive del paesaggio agrario e al mantenimento della struttura naturale e antropica esistente, secondo quanto disposto dalle norme del Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.).
2. A tale proposito le zone suddette assumono come riferimento i seguenti livelli di tutela:
 - a) **tutela orientata**, dove sono consentite parziali trasformazioni con modalità di intervento compatibili con gli elementi paesistici e ambientali del contesto;
 - b) **tutela integrale**, in cui sono consentiti esclusivamente interventi di conservazione, consolidamento, ripristino delle condizioni ambientali e riqualificazione delle risorse paesistico-ambientali.
 - c) **tutela specifica**, in cui sono consentiti interventi particolari, variabili in rapporto al tipo e ai caratteri delle categorie costitutive del paesaggio.
3. In rapporto alla rilevanza dei valori paesistico-ambientali il territorio comunale viene suddiviso nei sottosistemi territoriali B (alto valore), C (qualità diffusa) e V (alta percezione visuale).
3. Gli interventi edilizi sono pertanto subordinati al rispetto - oltre di tutte le prescrizioni previste per le rispettive zone omogenee - anche a quelle del Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.), che sono riportate negli articoli del presente Allegato.

Art. 3

Tutela orientata

1. Nelle zone sottoposte a tutela orientata sono consentite le opere minori e complementari relative agli edifici esistenti, ed altre opere edilizie specificatamente realizzate per l'esercizio dell'attività agricola, ivi comprese le nuove abitazioni al servizio delle aziende agro-silvo-pastorali. Le opere vanno realizzate con modalità di intervento compatibili con gli elementi paesistico-ambientali del contesto, nel rispetto dei valori paesistici ed architettonici che lo caratterizzano.
2. In tali zone sono quindi vietati i seguenti interventi:
 - a) ogni nuova altra edificazione, compresi gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; silos e depositi agricoli di rilevante entità; edifici ed impianti per allevamenti zootecnici;
 - b) l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale propriamente dette (non rientra in quest'ultima categoria la vegetazione costituita da alberi e arbusti, irregolarmente inframmezzati fra loro), con la precisazione che resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. n.ro 8/1987 e successive e integrazioni, nonché quanto previsto dalla L.R. n.ro 34/1987 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate;
 - c) l'apertura di nuove cave;
 - d) la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli.

Art. 4 Tutela integrale

- 1.** Nelle zone sottoposte a tutela integrale - finalizzate alla tutela della categorie costitutive del paesaggio, alla conservazione dei beni che caratterizzano le categorie stesse e alla loro appropriata utilizzazione, alla salvaguardia e al recupero dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi circostanti - sono consentiti esclusivamente interventi di conservazione, consolidamento, ripristino delle condizioni ambientali protette, e sono ammessi quelli di trasformazione volti alla riqualificazione dell'immagine e delle specifiche condizioni d'uso del bene storico-culturale o della risorsa paesistico-ambientale considerata, esaltandone la potenzialità e le peculiarità presenti.
- 2.** In tali zone sono quindi vietati i seguenti interventi:
 - a)** ogni nuova edificazione, nonché l'ampliamento degli edifici esistenti;
 - b)** l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale propriamente dette (non rientra in quest'ultima categoria la vegetazione costituita da alberi e arbusti, irregolarmente inframmezzati fra loro), con la precisazione che resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. n.ro 8/1987 e successive e integrazioni, nonché quanto previsto dalla L.R. n.ro 34/1987 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate;
 - c)** il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate di servitù di passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale;
 - d)** l'allestimento di impianti, di percorsi, o di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;
 - e)** l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla Circolare Ministero LL.PP. 09.02.1979 n.ro 400;
 - f)** l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti;
 - g)** la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;
 - h)** la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a servizio di colture specializzate che richiedano la protezione da specie faunistiche particolari.

Art. 5 Esenzioni

- 1.** Le prescrizioni di cui al presente Allegato non si applicano:
 - a)** alle aree urbanizzate, fatte comunque salve le disposizioni più restrittive ove previste dagli strumenti di pianificazione vigenti o da leggi statali o regionali e con esclusione delle aree costiere demaniali (Si intendono per aree urbanizzate le zone omogenee A, B e D di completamento, rispondenti ai requisiti di cui all'art. 2, lettera b, del D.M. 2 aprile 1968 n.ro 1444, anche se altrimenti denominate negli strumenti urbanistici, nonché le zone F, di cui al succitato decreto, già prevalentemente urbanizzate e parzialmente dotate di attrezzature);
 - b)** alle aree regolamentate dagli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica adottati o approvati prima dell'entrata in vigore del P.P.A.R.;
 - c)** alle aree regolamentate dagli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata, adottati o approvati prima dell'entrata in vigore del P.P.A.R., purché la relativa convenzione venga stipulata entro due anni decorrenti dalla stessa data; le aree di cui all'art. 51 della Legge n.ro 865/1971, purché localizzate entro la data di entrata in vigore del P.P.A.R.;
 - d)** per gli strumenti urbanistici attuativi vigenti relativi alle zone omogenee "A" valgono le seguenti disposizioni:

nelle aree interne adiacenti della zona A, di cui al D.M. 2 aprile 1968 n.ro 1444, sono consentiti esclusivamente gli interventi, di cui all'art. 31 della Legge n.ro 457/1978. nei casi di ristrutturazione urbanistica, di cui alla lettera e) del suddetto articolo, gli interventi previsti non dovranno comunque alterare il profilo altimetrico, determinato dagli edifici di margine del centro storico.

- e)** ai progetti di ampliamento funzionale degli edifici industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi (alberghi, pensioni, campeggi) ed agricolo-produttivi esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici vigenti fino ad un massimo di superficie utile non superiore al 50% di quella esistente;
- f)** alle opere relative ad interventi dichiarati indifferibili ed urgenti, conseguenti a norme o provvedimenti statali o regionali emanati a seguito di calamità naturali od avversità atmosferiche di carattere eccezionale nonché a situazioni di emergenza connessa a fenomeni di grave inquinamento ambientale o ad interventi per la salvaguardia della pubblica incolumità;
- g)** alle seguenti opere pubbliche, oltre a quelle già comprese nei precedenti punti del presente articolo:
 - alle opere pubbliche appaltate od in corso di esecuzione alla data del 15 ottobre 1987;
 - alle opere pubbliche già autorizzate, ai fini paesistici, dallo Stato o dalla Regione, alla data del 15 ottobre 1987;
 - alle opere pubbliche, i metanodotti e le opere connesse, nonché quelle di interesse pubblico realizzate dalla SIP e dall'ENEL, previa verifica di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 35 e 36 delle presenti norme;
 - alle eventuali varianti urbanistiche adottate dai comuni ai sensi dell'art. 1 della Legge n.ro 1/1978 e dell'art. 3 della Legge n.ro 291/1971, necessarie per la localizzazione delle predette opere pubbliche;
 - agli impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, centrali e containers telefonici, cabine di decompressione del gas e simili;
 - ai monumenti commemorativi civili e religiosi, di modesta entità, nonché le opere ricadenti nelle zone cimiteriali;
 - alle opere ed interventi a carattere temporaneo connessi all'attività di ricerca ed esplorazione di idrocarburi e di risorse geotermiche;
 - agli impianti a fune, le antenne, i ripetitori, previa verifica di compatibilità ambientale da effettuarsi con le modalità di cui ai successivi artt. 35 e 36;
- h)** le opere necessarie all'adeguamento degli impianti esistenti di smaltimento dei rifiuti alle disposizioni del D.P.R. n.ro 915/1982;
- i)** alle varianti urbanistiche conseguenti le procedure di cui all'art. 3 bis della Legge n.ro 441/1987, previa verifica di compatibilità ambientale di cui ai successivi artt. 35 e 36;
- l)** agli interventi previsti dagli artt. 31 e 32 della Legge 28 febbraio 1985 n.ro 47;
- m)** agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, così come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, e di consolidamento statico che non alterino la sagoma ed il volume degli edifici;
- n)** agli impianti zootecnici ed opere connesse, gli impianti agricoli destinati alla produzione, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti per i quali è stato concesso un finanziamento pubblico alla data di entrata in vigore del P.P.A.R.;
- o)** agli impianti zootecnici approvati ai sensi del regolamento CEE 797/85, previa verifica di compatibilità ambientale da effettuarsi con le modalità di cui ai successivi artt. 35 e 36;
- p)** alle opere finanziate alla data di entrata in vigore del Piano alle comunità montane ed alla Regione Marche ai sensi dei regolamenti CEE 1760/1978 e 269/1979, previa verifica di compatibilità ambientale da effettuarsi con le modalità di cui ai successivi artt. 35 e 36;
- q)** agli ampliamenti delle abitazioni in zona agricola conformi alle previsioni degli strumenti

urbanistici vigenti, di medesima caratteristica tipologica, fino ad un massimo del 20% della SUL dell'edificio esistente;

- r)** all'estrazione di travertino e della pietra da taglio nonché le estrazioni di aggregati argillosi e sabbiosi necessari per la produzione di laterizi pregiati previa dichiarazione sulla destinazione d'uso dei materiali e verifica di compatibilità ambientale di cui ai successivi artt. 35 e 36; tale esenzione non si applica negli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di 1^a e 2^a classe di cui all'art. 8 ed in quelli delle zone archeologiche, di cui all'art. 20 delle presenti norme.

CAPITOLO III

SOTTOSISTEMA GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO

Art. 6

Emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche

1. Per emergenze geologiche si intendono le località dove sono ben visibili la serie stratigrafica umbro-marchigiana e le sue variazioni (serie continua, serie condensata, ecc.), gli elementi strutturali e sedimentologici che hanno un valore didattico e scientifico, nonché le località fossilifere e quelle in cui sono presenti minerali. Non sono presenti nel territorio comunale.
2. Per emergenze geomorfologiche si intendono le aree in cui sono presenti forre, gole, grotte, altipiani, morfologia glaciale, zone carsiche, alloctoni della Val Marecchia, coste a falesia e tutte le forme geomorfologiche, che hanno interesse scientifico-didattico. In tale categoria rientrano le sole Ripe di Ferriano.
3. Per emergenze idrogeologiche si intendono le sorgenti dell'acquifero carbonatico di base, le sorgenti minerali e i corsi d'acqua. In tale categoria rientra la sorgente di Carignano.
4. Le emergenze di cui ai precedenti commi sono individuate nella tavola 10, nelle quali viene indicata la perimetrazione degli ambiti di tutela.
5. Nelle aree di cui ai commi 1 e 2 si applicano le prescrizioni della tutela integrale di cui all'art. 4 delle presenti Norme.
6. Per le emergenze idrogeologiche vale un regime di tutela specifica, così articolato:
 - a) sono vietati gli interventi che producano qualsiasi forma di alterazione e inquinamento delle acque o di infiltrazione e di diffusione nel sottosuolo di prodotti nocivi;
 - b) l'edificabilità di tali aree è prevista come eccezionale e subordinata alla preventiva effettuazione di specifici studi da cui risulti l'insussistenza di rischi per la tutela delle acque.
7. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
 - a) nell'ambito dei progetti di recupero ambientale delle cave esistenti, dismesse o attive, devono essere salvaguardate aree-campione delle singolarità geologiche emerse: stratificazioni tipiche, forme strutturali, fossili e simili, comunque nel rispetto delle direttive di cui al successivo art. 30;
 - b) gli interventi di recupero delle aree caratterizzate dalle emergenze di cui al presente articolo, fortemente degradate o in condizioni di rischio per gli insediamenti e le infrastrutture esistenti, o di attrezzatura per percorsi naturalistici e simili, o per la salvaguardia delle infrastrutture esistenti devono essere assoggettate ai criteri e alle procedure di cui agli artt. 9, 29, 30, 31 e 32 delle N.T.A. del P.P.A.R..

Art. 7

Aree soggette a pericolosità geologica, idrogeologica e sismica

1. Vigè la tutela integrale per le seguenti aree, così come individuate nella carta delle pericolosità geologiche, sismiche ed idrogeologiche (tavole S1.1-S1.4): aree instabili, aree esondabili, aree di versante con acclività superiore al 30%, aree poste a valle di invasi artificiali in zona di pendio, aree ricadenti negli ambiti di tutela dei crinali.
2. Vigè la tutela orientata per le seguenti aree, così come individuate nella carta delle pericolosità geologiche, sismiche ed idrogeologiche (tavole S1.1-S1.4), previe verifiche geognostiche/geotecniche di dettaglio, in seguito alle quali possono essere definiti anche eventuali interventi di consolidamento e di bonifica: aree potenzialmente instabili, aree a ridosso di scarpate con altezza maggiore di ml. 10, aree con terreni grossolani granulari e falda a profondità ≤ 5 ml, o con terreni granulari fini, aree di cresta rocciosa, dorsale o cocuzzolo, aree di contatto fra litotipi a caratteristiche geomeccaniche

molto diverse.

- 3.** All'interno delle aree di rispetto dei pozzi, individuate nella carta degli scenari di pericolosità idrogeologica (tavola 4b). si applicano inoltre le seguenti prescrizioni:
 - a)** sono vietati la dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi; lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; le aree cimiteriali; l'apertura di cave che possano essere in connessione con la falda; l'apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica; la gestione dei rifiuti; lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; i pozzi perdenti; il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.
- 4.** All'interno delle aree di protezione dei pozzi, individuate nella carta degli scenari di pericolosità idrogeologica (tavola 4b). si applicano inoltre le seguenti prescrizioni:
 - a)** sono vietati l'accumulo di concimi organici; lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti, le discariche di qualsiasi tipo anche se controllate; i pozzi perdenti; lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti o sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive.

Art. 8 Corsi d'acqua

- 1.** I corsi d'acqua sono rappresentati dal reticolo idrografico dei bacini imbriferi, composto da fiumi, torrenti, sorgenti e foci, laghi artificiali, esclusi i lagoni d'accumulo a servizio delle aziende agricole, i fossi intubati, i laghi di cava, nonché i canali artificiali.
- 2.** La classificazione dei corsi d'acqua è ordinata come segue:
 - a)** la classe 1 sottintende bacini idrografici con numero d'ordine superiore al 5;
 - b)** la classe 2 sottintende bacini idrografici con numero d'ordine 4 e 5;
 - c)** la classe 3 sottintende bacini idrografici con numero d'ordine 2 e 3.
- 3.** Le aree caratterizzate dalla presenza di corsi d'acqua sono individuate nella tavola 10, nella quale viene indicata la perimetrazione degli ambiti di tutela, così definiti:
 - a)** all'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche. I lavori di pulizia fluviale (eliminazione delle piante ed arbusti, di depositi fangosi e l'eventuale riprofilatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico;
 - b)** nella fascia contigua di ml. 10,00 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine è vietata l'aratura di profondità superiore a cm. 50; inoltre la fascia stessa deve essere lasciata libera da ogni tipo di manufatto, così come prescritto dalla legge n.ro 523/1904;
 - c)** per i corsi d'acqua, nei tratti esterni alle aree urbanizzate, è fissata una zona di rispetto inedificabile per lato, avente - fatta salva la maggiore profondità individuata nelle tavole di Piano - i seguenti valori minimi:

classi o fasce	SubAppenninica
1	120 ml.
2	50 ml.
3	35 ml.

dove sono ammessi esclusivamente:

interventi di recupero ambientale di cui al successivo art. 33;
 l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;
 le opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche e i lagoni di accumulo a fini irrigui, realizzati all'interno degli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di 2a e 3a classe;
 il recupero degli edifici rurali esistenti senza alcun aumento di volumetria;
 miglioramenti della vegetazione ripariale, consistenti anche nel taglio di alberi caduti, totalmente o parzialmente secchi, pericolanti oppure cresciuti troppo vicini; l'eventuale abbattimento delle piante dovrà comunque essere sempre preceduto dalla loro segnatura effettuata dal Corpo Forestale, che prescriverà nel contempo anche le specie da ripiantumare tra quelle autoctone;
 i progetti di recupero ambientale delle aree interessate dalle cave dismesse.

4. Per le rive dei laghi artificiali è stabilito un ambito di tutela corrispondente a quello del corso d'acqua principale di alimentazione.
5. Sono fatti salvi i lagoni di accumulo a fini irrigui realizzati all'interno degli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di 2a e 3a classe.
6. Eventuali opere, riguardanti i corsi d'acqua o interessanti la falda idrica di subalveo, dovranno comunque sempre essere sottoposte alla preventiva autorizzazione del Servizio Decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo di Pesaro.

Art. 9 Criminali

1. I crinali sono la parte con rilievo morfologico della linea degli spartiacque dei bacini idrografici.
2. Gli spartiacque sono suddivisi in tre classi in rapporto al ruolo nel bacino idrografico e in tre classi in rapporto alla appartenenza alla fascia appenninica, pedeappenninica e subappenninica.
3. La classificazione dei crinali è ordinata come segue:
 - a) la classe 1 sottintende bacini idrografici con numero d'ordine superiore al 5;
 - b) la classe 2 sottintende bacini idrografici con numero d'ordine 4 e 5;
 - c) la classe 3 sottintende bacini idrografici con numero d'ordine 2 e 3.
4. Le aree caratterizzate dalla presenza di crinali sono individuate nelle tavole di Piano, nelle quali viene indicata la perimetrazione degli ambiti di tutela.
5. Nelle aree ricomprese nei suddetti ambiti di tutela si applicano le seguenti prescrizioni:
 - a) per i crinali, nei tratti esterni alle aree urbanizzate, è fissata una zona di rispetto inedificabile per lato, avente i seguenti valori di dislivello rispetto alle corrispondenti quote massime, che dovrà essere verificata puntualmente in occasione di richieste di interventi soggetti a permesso di costruire:

classi o fasce	SubAppenninica
1	7 ml.
2	5 ml.
3	2 ml.

dove sono vietati:

- a) gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
 - b) i silos e depositi agricoli di rilevante entità;
 - c) gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;
 - d) le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi compresi nei recuperi ambientali ai sensi del successivo art. 33.
6. Per le cave esistenti dismesse sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui ai successivi artt. 33 e 35.

Art. 10 Versanti

- 1. I versanti sono costituiti dalle aree delimitate da un crinale e da un fondo vallivo, così come cartograaficamente delimitati nelle tavole di Piano.
- 2. Sulle aree di versante, aventi pendenza assoluta superiore al 30% (trentapercento) sono vietati gli interventi edilizi, nonché qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui al successivo art. 33.

Art. 11 Litorali marini

- 1. I litorali marini sono le aree delimitate dalla battigia fino al crinale costiero e sono costituiti dalla spiaggia, dalla retrospiaggia, dalla pianura costiera e dal versante collinare che si estende fino al crinale. Nei litorali si possono individuare coste alte, coste basse e a falesia.
- 2. Nella pianura alluvionale costiera si considera litorale il tratto compreso tra la battigia e la congiungente i due crinali costieri.
- 3. Le aree caratterizzate dalla presenza di litorali marini sono individuate nella Tav. 10.
- 4. Nelle aree ricomprese nei suddetti ambiti di tutela si applicano le seguenti prescrizioni:
 - a) lungo la fascia litoranea, compresa tra la linea di battigia ed il limite esterno della spiaggia, in assenza di appositi piani regolarmente autorizzati, è vietata qualsiasi trasformazione dell'assetto attuale e pertanto sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione e di ristrutturazione delle opere esistenti;
 - b) inoltre nelle zone di cui al precedente punto a):
 - non sono ammesse le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati al successivo art. 25, salve, per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e captazioni di acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie all'attraversamento sia viarie che impiantistiche.
 - sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui al successivo art.33.
 - le attrezzature per la balneazione dovranno avere carattere stagionale e saranno realizzate con strutture leggere, e smontabili, comprese le pavimentazioni. I nuclei destinati a servizi potranno assumere carattere permanente, purché ubicati e realizzati con materiali compatibili con le caratteristiche ambientali dei luoghi.
 - c) per la restante zona litoranea, nelle aree comprese in una fascia profonda ml. 300 dalla linea di battigia, sono vietati, salvo che nelle aree urbanizzate, nuovi insediamenti di espansione residenziale, ricettiva e produttiva, mentre sono ammessi interventi di riqualificazione urbanistica: servizi pubblici, attività ricreativa, parchi, parcheggi,

impianti sportivi e simili.

- 5.** E' fatto comunque divieto di nuovi tracciati viari con manti asfaltati, di attrezzature turistico-ricreative (piscine e simili) e sportive in ambiente costiero litoraneo e cioè dalla linea di battigia al limite superiore della spiaggia (retrospiaggia). E' fatto inoltre divieto in ambiente ripario delle foci dei fiumi dell'impiego di gabbionate non ricoperte da riporti naturali, per sbarramenti e sostegni ad opere fluviali e stradali.
- 6.** Le due aree individuate nella tavola n.ro 10 come "litorale marino a basso livello di compromissione" sono sottoposte alla tutela integrale.

CAPITOLO IV

SOTTOSISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE

Art. 12

Aree floristiche

1. Le aree caratterizzate dalla presenza di aree floristiche sono individuate nelle tavole di Piano, nelle quali viene indicata la perimetrazione degli ambiti di tutela.
2. Nelle aree ricomprese nei suddetti ambiti di tutela si applicano le prescrizioni della tutela integrale di cui all'art. 4 delle presenti Norme.
3. Nelle aree floristiche, delimitate ai sensi della L.R. 52/1974, sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati al successivo art. 25, nonché i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui al successivo art. 33 e quelle di sistemazione idraulico-forestale.

Art. 13

Foreste demaniali regionali e boschi

1. Le aree caratterizzate dalla presenza di foreste e boschi sono individuate nelle tavole di Piano, nelle quali viene indicata la perimetrazione degli ambiti di tutela, che ricomprendono un fascia perimetrale alla superficie boscata di ml. 25 circa dai fusti degli alberi più esterni o dal margine esterno del "mantello" del bosco.
2. Nelle aree ricomprese nei suddetti ambiti di tutela, nonché nelle aree rimboscate anche se non cartografate, si applicano le prescrizioni della tutela integrale di cui all'art. 4 delle presenti Norme.
3. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
 - a) sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicate all'art. 25, salvo, per le opere attinenti al regime idraulico, le opere di derivazione e captazione d'acqua per uso privato non commerciale e le opere per il trattamento delle acque reflue;
 - b) le aree effettivamente boscate non possono essere ridotte di superficie; pertanto all'interno di dette aree sono vietati la sostituzione dei boschi con altre colture ed il dissodamento, salvo interventi tendenti a ripristinare la vegetazione autoctona;
 - c) nelle aree boscate è vietato l'allevamento zootecnico di tipo intensivo definito da un carico massimo per ettaro superiore a 0,5 UBA (Unità Bovina Adulta) per più di sei mesi all'anno;
 - d) sono ammesse le normali pratiche silvo-colturali, che devono essere improntate a criteri naturalistici quali: il divieto di taglio a raso nei boschi di alto fusto, favorire le specie spontanee nei boschi ad alto fusto, promuovere iniziative per la conversione ad alto fusto del ceduo trentennale; tali pratiche non devono ostacolare la sosta e la presenza delle specie faunistiche autoctone.
4. Le aree boscate, così come delimitate dai vincoli idrogeologici di cui alla Legge 30 dicembre 1923 n.ro 3267, sono sottoposte alla tutela integrale, salvo che per le strutture realizzate in funzione della gestione delle aree boscate e delle opere di difesa del suolo, che comunque devono essere compatibili con l'equilibrio paesistico-ambientale.
5. Le foreste demaniali, che costituiscono patrimonio indisponibile della Regione, saranno sottoposte a gestione regionale unitaria che ne mantenga e valorizzi le caratteristiche. I limiti delle aree di loro pertinenza devono essere riportate sugli strumenti urbanistici comunali.

Art. 14
Aree Bio-Italy (SIC – ZPS)

1. Le aree Bio-Italy individuate nella tavola 10 fanno riferimento al progetto BioItaly (direttiva Habitat 92/43/CEE e D.P.R. 357/97), che ha portato la Regione all'elaborazione di una mappa dei biotipi ed una scheda informativa sulle caratteristiche floristiche e faunistiche dei singoli siti.
2. Tali aree sono sottoposte a tutela orientata.
3. In particolare vanno evitati tutti quegli interventi che potrebbero interferire in modo improprio con il patrimonio faunistico e/o botanico-vegetazionale esistente.
4. Gli interventi di trasformazione significativi eventualmente ritenuti ammissibili dovranno essere accompagnati obbligatoriamente da una "relazione di valutazione di incidenza".

Art. 15
Oasi faunistiche

1. L'oasi faunistica del Metauro è stata individuata dal Piano faunistico provinciale, ed è perimetrata nella tavola 10.
2. Tale area è sottoposta a tutela integrale.
3. In particolare vanno evitati tutti quegli interventi che potrebbero interferire in modo improprio con il patrimonio faunistico e/o botanico-vegetazionale esistente.

Art. 16
Elementi diffusi del paesaggio agrario

1. Si intendono per elementi diffusi del paesaggio agrario:
 - a) querce isolate, querce a gruppi sparsi e le altre specie protette dalla legislazione regionale vigente;
 - b) alberature stradali;
 - c) alberature poderali;
 - d) siepi stradali e poderali;
 - e) vegetazione ripariale;
 - f) macchie e boschi residui.
2. Si definisce siepe qualunque formazione vegetale arbustiva ed arboreo-arbustiva di flora autoctona e naturalizzata composta sia da uno che da più filari.
3. Gli elementi rilevanti di cui al comma 1, sono individuati nella tavola 5 del presente Piano. Le prescrizioni del presente articolo valgono anche per gli elementi di cui al comma 1 non riportati nella tavola 5, ma presenti in aree appartenenti ai sottosistemi territoriali di tipo B e C.
3. Per gli elementi diffusi di cui al primo comma è stabilito il divieto di distruzione o manomissione degli elementi stessi salvo l'ordinaria manutenzione e fermo restando il disposto della L.R. 10 gennaio 1987 n.ro 8 e della L.R. 13 marzo 1985 n.ro 7.
4. Nell'ottica della conservazione degli elementi diffusi del paesaggio agrario elencati nel precedente comma 1, si prescrive la tutela integrale - ai sensi degli artt. 26 e 27 delle NTA del PPAR - negli ambiti dimensionati per ciascun elemento come di seguito specificato:
 - a) Querce isolate, querce a gruppi sparsi o di altre specie protette dalla legislazione regionale vigente: una superficie circolare con centro nel tronco dell'elemento e raggio uguale a due volte l'altezza della stessa e comunque non inferiore a ml. 20 circa;
 - b) Alberature stradali (disposte a meno di ml. 10 circa dal ciglio stradale): una superficie

delimitata dalla lunghezza dell'alberatura, ivi comprese eventuali soluzioni di continuità dovute a piante mancanti ed aumentata di almeno ml. 10 circa. all'inizio ed alla fine e, in larghezza, dal ciglio della strada fino a ml. 10 circa oltre l'alberatura;

- c)** Alberature poderali: una superficie delimitata dalla lunghezza dell'alberatura, ivi comprese eventuali soluzioni di continuità dovute a piante mancanti ed aumentata di ml. 10 circa all'inizio ed alla fine e, in larghezza, da almeno ml. 15 circa misurati dai due lati dell'alberatura;
 - d)** Siepi stradali e poderali: una superficie pari alla lunghezza della siepe, ivi comprese eventuali soluzioni di continuità dovute a piante mancanti ed aumentata di ml. 5 circa all'inizio ed alla fine ed alla larghezza della siepe aumentata di almeno ml. 3 circa per ogni lato, misurati dalla base del fusto o della ceppaia più esterni;
 - e)** Macchie e boschi residui (< 0.5 ha): una superficie compresa entro la linea chiusa misurata ad almeno ml. 20 circa dai fusti arborei o arbustivi più esterni. Tale ambito solo in particolari casi debitamente motivati e documentati potrà essere ridotto a ml. 12 circa;
 - f)** Vegetazione ripariale: una superficie compresa entro la linea chiusa misurata a ml. 25 circa dai fusti arborei o arbustivi più esterni. Tale ambito solo in particolari casi debitamente motivati e documentati potrà essere ridotto a ml. 15 circa.
- 5.** Dalle sopraddette prescrizioni, sono fatti salvi gli ampliamenti degli edifici colonici esistenti quando sia dimostrata l'impossibilità di realizzare l'ampliamento stesso su fronti diversi da quelli eventualmente ricadenti nella fascia di tutela del bene considerato. Altri casi particolari dove sia evidente l'impossibilità di rispettare le fasce di tutela come sopra indicate potranno essere rimesse alla valutazione della commissione edilizia comunale integrata. Per soluzione di continuità si intende un tratto non alberato o non coperto da arbusti, di lunghezza almeno uguale alla somma delle lunghezze dei due tratti contigui e comunque non superiore a ml. 30 circa. In sede di rilascio di provvedimenti autorizzativi si potrà derogare dai presenti limiti solo per adattarli alla specificità delle singole situazioni solo tramite parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata.

CAPITOLO V

SOTTOSISTEMA STORICO-CULTURALE

Art. 17

Paesaggio agrario di interesse storico-ambientale

1. Le aree relative al paesaggio agrario di interesse storico-ambientale - ove permangono elementi e tracce dei modi tradizionali di coltivazione unitamente a diffusi manufatti agricoli e vegetazione abbondante, anche spontanea - sono individuate nella tavola 10.
2. Nelle aree ricomprese nei suddetti ambiti di tutela non sono ammessi:
 - a) l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente ivi comprese le testimonianze di particolari tecniche agricolo-produttive e storiche, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale, con la precisazione che resta salvo quanto regolamentato dalle LL.RR. n.ro 8/1987 e n.ro 34/1987 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dalle normative silvo-colturali vigenti;
 - b) l'inizio delle nuove attività estrattive, con la precisazione che per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale, di cui ai successivi artt. 33 e 35;
 - c) la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;
 - d) i movimenti di terra, che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale, di cui al successivo art. 33.
3. E' vietata, altresì, la demolizione dei manufatti agricoli che costituiscono bene culturale ai sensi dell'art. 15, punti 3 e 5, delle N.T.A. del P.P.A.R. individuati sulla base della cartografia IGM 1892-95, salvo verifica puntuale del bene, del suo attuale carattere extraurbano e della sua persistenza.

Art. 18

Centri e nuclei storici

1. I centri ed i nuclei storici sono perimetrati nella tavola 10 (Carignano, Roncosambaccio, San Cesareo, Magliano, Ferretto, Sant'Angelo e Caminate).
2. Per le aree caratterizzate dalla presenza di centri e nuclei storici viene indicato un ambito di tutela pari a ml. 100 dal perimetro storico del nucleo.
3. All'interno degli ambiti suddetti si applicano le norme di tutela integrale.
4. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
 - a) all'interno degli ambiti di tutela integrale sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati al successivo art. 25, salve, per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e captazioni d'acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie all'attraversamento sia viarie che impiantistiche;
 - b) non sono ammessi i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale, di cui al successivo art. 33;
 - c) nelle aree interne adiacenti della zona A, di cui al D.M. 2 aprile 1968 n.ro 1444, sono consentiti esclusivamente gli interventi, di cui all'articolo 31 della legge 457/1978.
 - d) nei casi di ristrutturazione urbanistica, di cui alla lettera e) del suddetto articolo, gli interventi previsti non dovranno comunque alterare il profilo altimetrico, determinato dagli edifici di margine del centro storico.

Art. 19
Edifici e manufatti storici

1. Gli edifici e manufatti storici extraurbani e urbani sono individuati - oltre che nelle tavole di P.P.A.R. - anche in quelle di Piano, nelle quali viene indicata la perimetrazione degli ambiti di tutela.
2. Sono inoltre oggetto di tutela i canali, i ponti, le fontane rurali e simili, aventi interesse storico-culturale e ambientale.
3. Per gli edifici e manufatti di cui al comma 1 è stabilito un ambito di tutela, misurato a partire dal perimetro degli stessi o degli eventuali parchi e/o pertinenze, pari a ml. 50.
4. Nelle aree ricomprese nei suddetti ambiti di tutela si applica tutela integrale di cui all'art. 4 delle presenti Norme.
5. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
 - a) all'interno degli ambiti di tutela non sono ammesse le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all'art. 25, nonché i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno;
 - b) per gli edifici e manufatti di cui al comma 1 sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art. 31, lettere a), b) e c) della Legge n.ro 457/1978.

Art. 20
Zone archeologiche e strade consolari

1. Le zone archeologiche e le strade consolari e gli ambiti di tutela comprendono:
 - a) le aree archeologiche identificate in base ai vincoli imposti dalla Legge n.ro 1089/1939;
 - b) altre aree archeologiche di particolare interesse;
 - c) le aree in cui l'organizzazione delle colture agricole e del territorio conserva elementi della centuriazione relativa alle tracce della maglia poderale stabilita dagli insediamenti coloniali romani;
 - d) le strade consolari romane;
 - e) aree con segnalazione di ritrovamenti archeologici.
2. Nelle aree ricomprese nei suddetti ambiti di tutela si applicano le seguenti prescrizioni:
 - a) nelle aree archeologiche di cui alle lettere a) e b) del primo comma si applica la tutela integrale; è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola dei terreni, eccetto ogni scavo o aratura dei terreni di profondità maggiore di cm. 50 che deve essere autorizzato dalla Soprintendenza archeologica; è ammessa inoltre ogni attività inerente allo studio e alla valorizzazione delle presenze archeologiche;
 - b) lungo le strade consolari di cui al primo comma è stabilito un ambito di tutela integrale dell'ampiezza di ml. 10 dal ciglio delle strade consolari come attualmente configurato; in tale ambito - e per una fascia di ml. 50 relativa alla strada consolare Flaminia nel tratto tra Ponte Morello ed il centro storico di Fano - ogni scavo e aratura di profondità maggiore di cm. 50 devono essere autorizzati dal Sindaco, che ne informa la Soprintendenza archeologica;
 - c) all'interno degli ambiti e in corrispondenza degli elementi e dei segni visibili della struttura centuriata di cui al primo comma, lettera c) non sono ammesse le opere di mobilità e gli impianti tecnologici, indicati al successivo art. 25, nonché qualsiasi movimento di terra che alteri in modo sostanziale o stabilmente il profilo del terreno, salvo per le opere relative ad interventi di recupero ambientale, di cui al successivo art. 33;
 - d) è vietata qualunque alterazione degli elementi e dei segni visibili della struttura centuriata, e ogni intervento di tipo infrastrutturale deve essere coerente con

l'organizzazione di tale struttura centuriata; vale per esse quanto previsto al precedente art. 17, comma 4;

e) Inoltre nelle aree centuriate come sopra indicate non sono ammessi:

l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalle LL.RR. 8/1987 e 34/1987 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dalle normative silvo-colturali vigenti;

l'inizio delle nuove attività estrattive, compresi gli ampliamenti. Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui ai successivi artt. 33 e 35;

la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli.

Art. 21

Luoghi di memoria storica

1. Le Ripe di Ferriano vengono indicate quali luogo della leggenda, nell'ipotesi che siano state teatro della famosa battaglia del Metauro tra Romani e Cartaginesi. L'ambito di tutela è individuato dalla tavola 10.

2. In tale ambito si applica la tutela orientata.

3. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

a) sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati al successivo art. 25, salve, per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e captazioni d'acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie all'attraversamento. Non sono ammessi i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale, di cui al successivo art. 33.

Art. 22

Punti panoramici e strade panoramiche

1. I punti panoramici e le strade panoramiche sono individuati - oltre che nelle tavole di P.P.A.R. - anche in quelle di Piano, nelle quali viene indicata la perimetrazione degli ambiti di tutela, e comprendono:

2. Nelle aree ricomprese nei suddetti ambiti di tutela si applicano le seguenti prescrizioni:

a) lungo le strade di cui al presente articolo è vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni, ai sensi della circolare ministeriale n.ro 400/1979;

b) inoltre, lungo le strade di cui al presente articolo ed in quelle comprese nei punti panoramici individuati nella tav. 7 del P.P.A.R., le fasce di rispetto stradale indicate dal D.M. 1 aprile 1968 n.ro 1404 sono aumentate del 50%, mentre per le strade non classificate ai sensi del citato Decreto Ministeriale si applica una fascia di rispetto minima di ml. 20.

3. E' fatto comunque salvo il disposto della L.R. n.ro 34/1975.

CAPITOLO VI

SOTTOSISTEMI TERRITORIALI

Art. 23

Classificazione

1. In rapporto alla rilevanza dei valori paesistico-ambientali presenti nel territorio comunale, e facendo riferimento ai criteri di classificazione indicati dal P.P.A.R., si distinguono:
 - a) **Aree B:** Aree rilevanti per l'alto valore del rapporto architettura-ambiente, del paesaggio e delle emergenze naturalistiche, caratteristico della regione (colline di San Biagio, Belgatto, Roncosambaccio, Sant'Andrea, Monte Giove, Prelato, Magliano);
 - b) **Aree C:** Aree che esprimono la qualità diffusa del paesaggio regionale nelle molteplici forme che lo caratterizzano: torri, case coloniche, ville, alberature, pievi, archeologia produttiva, fornaci, borghi e nuclei, paesaggio agrario storico, emergenze naturalistiche (colline di Carignano, San Cesareo, Cannelle, Ferriano e Caminate);
 - c) **Aree V:** Aree di alta percettività visuale individuabili in relazione alle vie di comunicazione ferroviarie, autostradali e stradali di maggiore intensità di traffico (in particolare si fa riferimento alla Superstrada, e al tratto esterno al perimetro urbano dell'Autostrada).

Art. 24

Indirizzi generali di tutela

1. Nelle aree B, in considerazione dell'alto valore dei caratteri paesistico-ambientali e della condizione di equilibrio tra fattori antropici e ambiente naturale, deve essere attuata una politica di prevalente conservazione e di ulteriore qualificazione dell'assetto attuale, utilizzando il massimo grado di cautela per le opere e gli interventi di rilevante trasformazione del territorio.
2. Nelle aree C deve essere graduata la politica di tutela in rapporto ai valori e ai caratteri specifici delle singole categorie di beni, promuovendo la conferma dell'assetto attuale ove sufficientemente qualificato o ammettendo trasformazioni che siano compatibili con l'attuale configurazione paesistico-ambientale o determinino il ripristino e l'ulteriore qualificazione.
3. Nelle aree V, deve essere attuata una politica di salvaguardia, qualificazione e valorizzazione delle visuali panoramiche percepite dai luoghi di osservazione puntuali o lineari.

CAPITOLO VIII

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE OPERE

Art. 25

Interventi di rilevante trasformazione del territorio

1. Si considerano interventi di rilevante trasformazione del territorio:
 - a) le opere di mobilità: nuovi tracciati stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti, tranne le opere di manutenzione o di ampliamento-adequamento delle sedi, autostrade, ferrovie, filovie, impianti a fune, interporti, aeroporti e aviosuperfici;
 - b) le opere fluviali, marittime, costiere e portuali;
 - c) le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, captazioni, acquedotti, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;
 - d) le attività estrattive ed opere connesse;
 - e) le discariche per rifiuti solidi e fanghi;
 - f) le opere di trasformazione e di bonifica agraria.
2. La localizzazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di cui al precedente comma devono osservare le modalità progettuali e le procedure di cui ai successivi artt. 35 e 36, atte ad assicurare il rispetto delle preesistenze e dei valori paesistico-ambientali messi in evidenza dal presente Piano.
3. Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, risultano di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesistico-ambientale o della singola risorsa.

Art. 26

Analisi, contenuti progettuali e procedure degli interventi di rilevante trasformazione del territorio

1. I progetti di massima e/o di fattibilità degli interventi di cui al precedente articolo 97 devono essere muniti, in allegato, di analisi preliminari a contenuto paesistico-ambientale, recanti studi in materie paesistiche, storiche, geologiche e naturalistiche (ecologiche, botaniche, faunistiche) in ragione delle caratteristiche dei luoghi interessati dall'intervento, espresse con riferimento ai contenuti del presente Piano. Dette analisi debbono contenere anche le indagini richieste dall'articolo 9, comma 4, delle N.T.A. del P.P.A.R.
2. Al fine di ampliare le condizioni di verifica è opportuno che i progetti di massima e/o di fattibilità comprendano proposte alternative per la comparazione dell'entità degli effetti di impatto ambientale.
3. La giunta regionale approva tali progetti di massima e/o di fattibilità, o si pronuncia sui medesimi ai soli fini delle compatibilità paesistico-ambientali, ai sensi delle leggi vigenti, sulla base degli adempimenti previsti dai precedenti commi e dai successivi artt. 107 e 108.
4. In sede di progettazione esecutiva - comprendente l'insieme delle opere previste, incluse quelle relative ad impianti e infrastrutture provvisorie e di cantiere, le modalità di accesso e le eventuali discariche di materiali rimossi - gli elaborati progettuali devono essere redatti secondo le modalità stabilite con l'atto di approvazione del progetto di massima e/o di fattibilità ai fini della tutela paesistico-ambientale secondo le indicazioni degli articoli seguenti.
5. Nel caso in cui dette opere ricadano in zone sottoposte a tutela della Legge n.ro 1497/1939 e della Legge n.ro 431/1985, devono ottenere l'autorizzazione di cui al

successivo articolo 107.

Art. 27

Opere di viabilità stradale, ferroviaria, sciistica e per le comunicazioni

- 1.** La progettazione delle opere di viabilità stradale, ferroviaria, sciistica e per le comunicazioni deve corrispondere ai seguenti requisiti volti alla conservazione e tutela attiva del paesaggio e dell'ambiente:
 - a)** rimodellamento dei profili naturali del terreno, ai fini di un migliore adattamento dei tracciati alle giaciture dei siti e trattamento superficiale delle aree contigue con manti erbacei e cespugliati utilizzando essenze locali;
 - b)** contenimento della dimensione di rilevati e scarpate, conseguibile mediante ridotte sezioni trasversali di scavi, riporti ed opere in elevazione e ricorrendo ad appropriate tecniche di rimodellamento del terreno;
 - c)** adozione di soluzioni progettuali e tecnologiche tali da non frammentare la percezione unitaria del paesaggio e dell'ambiente, conseguibile mediante il rispetto delle unità ambientali (boschi, aree prative) anche nei casi di strutture e impianti, che in ogni caso devono presentare contenuta incidenza visuale e ridotto impatto sull'ambiente (cavalcavia, piloni d'impianti a fune, tralicci e simili);
 - d)** mantenimento e ripristino di adeguati manti superficiali erbacei permanenti in corrispondenza dei percorsi sciabili;
 - e)** ricostituzione delle continuità boschive, floristiche e faunistiche nei casi in cui si debba inevitabilmente derogare dai requisiti di cui al punto precedente;
 - f)** conservazione dei caratteri ambientali, nei casi di adeguamento delle strade esistenti adottando il mantenimento delle alberate, delle siepi e delle siepi alberate ai lati delle stesse, con eventuale ripristino dei tratti mancanti;
 - g)** ricostituzione di elementi naturalistici e ambientali integrati alle visuali paesaggistiche, mediante attento allestimento delle aree di servizio, stazioni, parcheggi, snodi, svincoli, manufatti in genere con contenimento delle palificazioni portanti le linee aeree.

Art. 28

Opere fluviali, marittime, costiere e portuali

- 1.** La progettazione di nuove opere fluviali, marittime e costiere, l'adeguamento o la trasformazione di opere esistenti devono corrispondere ai seguenti requisiti volti alla conservazione e tutela attiva del paesaggio:
 - a)** rimodellamento, mantenimento, conservazione e ripristino dei profili naturali delle rive degli alvei e del micro-ambiente rivierasco, conseguibile mediante la conservazione e tutela attiva degli elementi specifici del sito di tipo naturale (floristici geologici e simili) e di tipo storico-antropico (mulini, fortificazioni, traverse, barriere, derivazioni ad uso rurale e simili), consolidati nell'immagine collettiva e nell'iconografia storica;
 - b)** contenimento delle opere idrauliche, volte alla difesa riparia e alla regimazione dei corsi d'acqua. Esclusione delle opere volte al rivestimento cementizio delle sponde, fatte salve le situazioni di massima pericolosità, non risolvibili in altre provvidenze e privilegiando, invece, l'uso di sbarramenti con materiali incoerenti locali o di argini in terra piantumati;
 - c)** ricostruzione delle continuità floristiche riparie e litoranee anche con nuove piantumazioni di essenze locali;
 - d)** contenimento delle nuove opere di derivazione, di invaso e di captazione, limitandone l'incidenza paesistico-ambientale;
 - e)** adozione di interventi volti a ricomporre la continuità e a ricostituire i caratteri di naturalità degli arenili.
- 2.** La progettazione, l'adeguamento o la trasformazione di opere portuali e strutture di

servizio connesse, uniformandosi alle disposizioni generali del presente articolo, devono essere impostati sulla base delle conoscenze derivanti sia dall'interpretazione di valori paesistico-ambientali, sia della dinamica costiera, volta principalmente a quantificare apporti ed erosioni possibili. Queste procedure devono essere adottate anche in sede di progettazione di opere di difesa del litorale.

- 3.** Nella realizzazione di opere fluviali, marittime e costiere per proteggere la natura dei siti, è opportuno:
 - a)** evitare nuovi accessi carrabili ai fiumi e al mare, ad esclusione delle zone urbanizzate;
 - b)** evitare l'impiego di strutture di contenimento artificiali (es. gabbionate, palancole, prefabbricati di calcestruzzo, e simili) prive degli elementi naturali che assicurino un corretto inserimento nel paesaggio visivo circostante;
 - c)** evitare opere di difesa costiera con andamento costantemente parallelo al litorale marittimo, salvo che nel caso di opere sommerse;
 - d)** evitare opere di difesa fluviale che prevedono canalizzazioni artificiali.

Art. 29 **Opere tecnologiche**

- 1.** La progettazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, nonché di quelli a rete per lo smaltimento dei reflui depurati, dei sistemi tecnologici per le comunicazioni e per il trasporto dell'energia (aereo o per condotte), delle materie prime e/o dei semilavorati, deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti con conseguenti pericoli di inquinamento dei suoli interessati e di danno all'ambiente e al paesaggio.
- 2.** Conseguentemente le opere tecnologiche a rete devono svilupparsi in aree a minimo rischio ambientale, da definire sull'apposito elaborato progettuale che interpreti lo stato dei suoli, le condizioni lito-strutturali-geomorfologiche, idrologiche ed idrogeologiche, e comunque mediante tracciati che rispettino la morfologia dei luoghi ed i valori paesistico-ambientali.
- 3.** La localizzazione e progettazione di antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione elettrica-eolica-solare e simili, ed eventuali relativi accessori, devono comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, ed evitare taglio o danneggiamento della vegetazione esistente.

Art. 30 **Attività estrattiva**

- 1.** Le opere di attivazione, trasformazione e adeguamento degli impianti volti ad attività estrattive dovranno essere sottoposti a pianificazione di settore, ai sensi della L.R. n.ro 37/1980.
- 2.** Il Piano di settore deve conseguire - salvaguardando le compatibilità paesistico-ambientali con il contesto territoriale in cui si colloca - la massima tutela delle acque superficiali e sotterranee attraverso il controllo delle escavazioni nelle cave in atto, il recupero delle attuali cave in falda idrica, il divieto di nuove cave in terreni alluvionali interessati dalla falda idrica di sub-alveo, il divieto di apertura di nuove aree di escavazione in zone di protezione idrogeologica di sorgenti, di pozzi e opere di captazione in genere adibiti ad usi idropotabili, nonché rispettare gli indirizzi di cui all'art. 9 delle N.T.A. del P.P.A.R.
- 3.** I progetti di attuazione del Piano di settore devono prevedere il recupero ambientale, individuando opportuni criteri di coltivazione (come l'apertura di fronti di scavo in posizione nascosta alla vista prevalente e l'adozione di profili finali idonei al recupero), nonché l'eventuale riuso delle cave abbandonate.
- 4.** I progetti di attuazione del Piano di settore devono altresì evidenziare gli usi attuali del

suolo, i ripristini agricolo-forestali ed ecologici, tipo e quantità di materiali estratti e le alternative tecnologiche di coltivazione, l'importanza economica ed occupazionale dell'attività estrattiva, l'analisi degli effetti sull'ambiente ed i tempi del ripristino progressivo dell'area. I progetti devono anche comprendere un Programma di produzione, oltre alla documentazione che dimostri le capacità tecniche degli impianti, nonché la convenzione che regola l'attività di coltivazione e di recupero ambientale.

5. In attesa dell'approvazione del Piano di settore le disposizioni dei precedenti commi costituiscono direttive per l'esercizio delle funzioni regionali previste dalle leggi vigenti in materia di attività estrattive.

Art. 31

Discariche di rifiuti solidi e dei fanghi

1. Le discariche sono autorizzate sulla base di un progetto organico.
2. Tale progettazione, salvaguardando le compatibilità paesistico-ambientali con il contesto territoriale in cui si colloca, valuta l'idoneità idrogeologica e la morfologia dei siti anche negli aspetti vegetazionali e faunistici; le trasformazioni sull'ambiente portate dall'impianto, dalla viabilità di accesso durante il suo funzionamento e dalle eventuali cave di prestito; la sicurezza dell'impianto; le sistemazioni provvisorie e definitive del sito, in vista di un suo necessario e progressivo recupero; i tempi di esercizio e le modalità di gestione.
3. Le discariche dovranno essere assoggettate a pianificazione di settore ai sensi degli artt. 11 e seguenti della L.R. 30 aprile 1980 n.ro 25.

Art. 32

Trasformazione e bonifica agraria

1. Tutte le opere di grande trasformazione superficiale e di bonifica dei suoli agrari che danno luogo a rilevanti modifiche del paesaggio devono essere verificate nei loro aspetti di carattere paesistico-ambientale integrando i relativi progetti con una preventiva valutazione ecologico-ambientale che, con la giustificazione economica degli interventi, definisca la compatibilità delle trasformazioni.
2. L'assetto proposto deve essere confrontato con un rilievo puntuale dello stato di fatto per quanto attiene agli elementi componenti del paesaggio marchigiano.
3. Inoltre devono essere promosse misure atte alla tutela delle aree caratterizzate in termini di paesaggio agrario-storico e di colture tradizionali, nonché al mantenimento ed al ripristino di adeguati elementi vegetazionali (vegetazione riparia, poderale e stradale, macchie boschive), atti a costituire "corridoi ecologici".
4. Gli interventi edilizi agrari connessi alle trasformazioni di cui ai commi precedenti (recupero e riusi, nuove edificazioni, viabilità accessi) sono regolamentati dalle precedenti prescrizioni del Piano.

Art. 33

Recupero ambientale

1. Per "Progetto di recupero ambientale" si intende una azione programmata al fine di ricostituire condizioni di equilibrio naturale e paesistico, con particolare riferimento alla difesa del suolo, alla messa a dimora di vegetazione propria dei luoghi, alla ricostituzione del patrimonio faunistico, al recupero di manufatti di interesse storico-culturale e, in ogni caso, al ricorso a provvidenze atte alla riqualificazione di aree degradate.

Art. 34

Autorizzazione paesistica

1. I contenuti del P.P.A.R. costituiscono direttive vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione

di cui all'art. 7 della Legge 29 giugno 1939 n.ro 1497.

2. Per applicare questo disposto normativo, è necessario che l'istruttoria sulla domanda di autorizzazione accerti preventivamente se l'intervento per cui l'autorizzazione è richiesta è localizzato:
 - a) in un ambito di tutela relativo ad una categoria costitutiva del paesaggio;
 - b) in un sottosistema territoriale denominato A, B, C e V;
 - c) in località interessata da presenze segnalate da uno o più sottosistemi tematici.
3. In base a tale rilevazione sarà verificato, come condizione essenziale per il rilascio dell'autorizzazione, il rispetto delle disposizioni del del P.P.A.R. che risultano applicabili, anche in rapporto ai connotati specifici del bene ambientale sottoposto alla Legge 29 giugno 1939 n.ro 1497, che è interessato dall'intervento oggetto della domanda di autorizzazione.

Art. 35

Verifica di compatibilità paesistico-ambientale

1. Per "Verifica di compatibilità paesistico-ambientale", fino all'entrata in vigore della valutazione d'impatto ambientale, si intende una specifica procedura di progettazione, che ha l'obiettivo di accertare gli effetti sull'ambiente indotti dall'intervento di trasformazione proposto, al fine di dimostrarne la compatibilità con il contesto paesistico-ambientale.
2. Tale verifica va condotta sulla base della preventiva identificazione e valutazione delle risorse coinvolte dall'intervento e dalle trasformazioni indotte dallo stesso, e comprende documentati elaborati tecnici, redatti da esperti, quali relazione, planimetria, sezioni, prospettive, modelli, dati, fotografie e fotomontaggi, che devono:
 - a) descrivere il paesaggio e l'ambiente naturale del contesto territoriale interessato;
 - b) descrivere il progetto relativo all'intervento proposto;
 - c) descrivere gli effetti sul paesaggio e sull'ambiente naturale dell'intervento proposto;
 - d) evidenziare l'entità e la natura delle trasformazioni indotte sul paesaggio e sull'ambiente dall'intervento proposto;
 - e) evidenziare le eventuali modificazioni degli ambiti e dei livelli provvisori di tutela connesse alla realizzazione dell'intervento;
 - f) motivare l'ammissibilità dell'intervento in termini di compatibilità paesistico-ambientale.
3. Costituiscono requisiti necessari della verifica, di cui al primo comma:
 - a) il rispetto degli indirizzi generali di tutela, di cui agli articoli 9, 14, 19 e 23 delle N.T.A. del P.P.A.R.;
 - b) la rispondenza dell'intervento ai requisiti progettuali, di cui ai precedenti artt. 25-32.
4. Le condizioni di compatibilità per le trasformazioni fisiche del territorio vanno riferite ai seguenti fattori di impostazione e verifica delle progettazioni relative ad opere e manufatti:
 - a) di ubicazione o di tracciato, adottando tra le alternative possibili, quella che non interferisce con gli elementi paesistico-ambientali di maggior valore e comunque quella che determina la minore incidenza sugli stessi;
 - b) di aderenza alle forme strutturali del paesaggio;
 - c) di misura ed assonanza con le caratteristiche morfologiche dei luoghi;
 - d) di scelta delle caratteristiche costruttive e delle tipologie strutturali, coerenti con i valori del contesto e della percezione visuale;
 - e) di scelta e trattamento di materiali e colori dei manufatti, nonché di selezione e

disposizione delle essenze arboree per le sistemazioni esterne;

f) di raccordo con le aree adiacenti, prevedendo ripristini o compensazioni;

g) di mitigazione dell'impatto visuale, tramite interventi accessori e sistemazioni a verde.

Art. 36

Dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale

- 1.** La dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale dell'intervento proposto costituisce l'atto amministrativo, mediante il quale l'autorità competente ne certifica la compatibilità ambientale sulla base della verifica, di cui al precedente art. 35, attestata dal tecnico progettista che ne assume la responsabilità.
- 2.** La dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale delle opere di rilevante trasformazione del territorio è di competenza della giunta regionale.
- 3.** Negli altri casi tale dichiarazione è di competenza delle amministrazioni comunali in sede di rilascio della relativa concessione edilizia.
- 4.** La dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale degli interventi di trasformazione ammissibili negli ambiti assoggettati a tutela del Piano deve essere formulata prima del rilascio della relativa concessione edilizia comunale e comunque prima dei necessari atti autorizzativi.
- 5.** Per le opere ricadenti nelle categorie di cui al D.P.C.M. 10 agosto 1988 n.ro 377 si applicano le disposizioni ivi contenute, nonché quelle del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.